

La successione legittima (o intestata)

Cosa si intende per successione legittima (o intestata)?

Si ha successione *legittima* (o successione *intestata*, dal latino *ab intestato*, che significa “in assenza di testamento”) quando il *de cuius* non lascia un testamento oppure lascia un testamento che non contempla tutti i beni e i diritti a lui appartenenti al momento della sua morte (si pensi al caso che il testamento sia stato scritto nel 2022, disponendo: «Lascio a Tizio la mia casa al mare e a Mevio la mia casa in città»; e che, nel 2023, un mese prima di morire, il *de cuius* abbia acquistato anche una casa in montagna, senza farne menzione in un successivo testamento, integrativo del precedente).

La successione legittima è così denominata in quanto è la *legge* stessa che individua i chiamati all'eredità e la porzione di eredità spettante a ciascuno di essi. Per questo, alla successione legittima ci si riferisce anche con l'espressione *successione ex lege*, derivante dal latino e significativa, appunto, successione *mortis causa* regolata (non da un testamento, ma, appunto, direttamente) dalla legge.

Il problema principale che il legislatore aveva, quando ha dettato queste norme, era quello di stabilire chi doves-

sero essere i successori del defunto, non avendo questi lasciato alcuna indicazione sul punto: e, dunque, il Codice civile, presumendo di interpretare quella che dovrebbe essere, nella maggior parte dei casi, la volontà di un defunto che non lasci un testamento, stabilisce che, qualora taluno deceda senza testamento, a costui succedano i suoi più stretti congiunti (nel presupposto che, se il *de cuius* avesse voluto beneficiare qualcuno in particolare, avrebbe perseguito il suo scopo confezionando l'occorrente testamento). Se, dunque, ad esempio, al *de cuius* (in ipotesi vedovo e senza discendenti) rimangano superstiti alcuni suoi parenti di terzo grado e alcuni suoi parenti di quinto grado (sul computo dei gradi di parentela ci siamo occupati in precedenza), i suoi successori sono ovviamente i parenti di terzo grado mentre quelli di quinto grado sono esclusi dalla successione stessa (e ciò, sempre in ragione del fatto che il legislatore ha ritenuto che questa fosse la presumibile volontà di chi non lascia un testamento).

La presunzione che il defunto avrebbe disposto in favore dei suoi più stretti familiari se avesse lasciato un testamento non può operare però fino a provocare situazioni eccessive e, cioè, quando il rapporto di parentela sia talmente labile da far obiettivamente ritenere che nessun contatto umano vi fosse tra il defunto e parenti così tanto lontani. È, quindi, per questo motivo che il Codice civile dispone che, se il *de cuius* non lascia a sé superstiti persone aventi, con il *de cuius* stesso, un rapporto di parentela entro il sesto grado, l'intero suo patrimonio si devolve allo Stato.

Coloro che succedono in base alle norme della successione legittima si dicono *eredi legittimi* e, come già si

è rilevato, essi non vanno confusi con gli *eredi legittimari* (o, semplicemente, i *legittimari*), i quali sono coloro cui la legge riserva una quota del patrimonio ereditario, anche indipendentemente e addirittura – in taluni casi – contro la volontà del testatore (ai legittimari è dedicato il capitolo successivo del presente volume).

La confusione, in questo contesto, è generata anche dal fatto che spesso la qualità di erede legittimo e di erede legittimario coincidono nel medesimo soggetto: ma, per i motivi che saranno analizzati in seguito, occorre fin da ora tener distinte, anche nel caso facciano capo alla stessa persona, la qualità di legittimario e di erede legittimo, in quanto si tratta di situazioni e di interessi assai diversi.

Ecco, quindi, un esempio conclusivo, per chiarire le idee nel miglior modo possibile.

Tizio, sposato senza figli, è proprietario di quattro appartamenti (a Torino, Milano, Roma e Napoli). Egli muore lasciando un testamento nel quale dispone che gli appartamenti di Torino, Milano e Roma siano attribuiti in parti uguali alla moglie e a un amico che lo ha assistito con pazienza notte e giorno durante la lunga e grave malattia che lo ha poi condotto alla morte. In questo caso, dunque, abbiamo:

- un erede legittimo (il coniuge superstite) per l'appartamento di Napoli, di cui il testamento non parlava;
- due eredi testamentari in quote eguali (la vedova e l'amico);
- un legittimario (la vedova), alla quale la legge attribuisce il diritto di calcolare se il valore del patrimonio che il *de cuius* ha lasciato al legittimario stesso corri-

sponde almeno al valore che il Codice civile riserva a quest'ultimo (e se risultasse che il valore di ciò che la vedova ha ereditato fosse inferiore a quello che le è riservato per legge, la legge attribuisce, dunque, alla vedova il diritto di impugnare il testamento).

Chi sono gli eredi legittimi?

Nella successione legittima l'eredità si devolve (secondo le regole che oltre verranno illustrate):

- ai figli (o ai discendenti dei figli) del *de cuius*;
- al coniuge del *de cuius* (o alla persona partecipe dell'unione civile da essa stipulata con il *de cuius*);
- ai fratelli e alle sorelle del *de cuius* (o ai loro discendenti);
- ai genitori (o agli altri ascendenti) del *de cuius*;
- agli altri parenti del *de cuius* fino al sesto grado.

Se, nessuno di costoro accetta l'eredità del *de cuius*, il patrimonio dimesso dal *de cuius* viene acquisito dallo Stato.

Qual è la situazione ereditaria della persona partecipe dell'unione civile con il *de cuius*?

La legge 76/2016 (nota come “legge Cirinnà”) ha introdotto, nei rapporti di coppia, il seguente scenario, composto da quattro situazioni:

- a) il *matrimonio*, che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia;

- b) la *unione civile* tra persone di sesso identico (non è ammessa una unione civile tra persone di diverso sesso, poiché, in tal caso, occorre ricorrere al matrimonio);
- c) la *convivenza di fatto registrata* all'Anagrafe (tra persone di sesso identico o di sesso diverso);
- d) la *convivenza di fatto non registrata*.

La legge 76/2016 ha quindi dato ingresso nel nostro ordinamento all'inedita figura della coppia di omosessuali che si dichiarino allo Stato Civile come “unione civile”: se, dunque, l'unione civile e il matrimonio restano disciplinati da due ben distinti apparati normativi, indubbiamente moltissimi sono i punti di contatto.

Sono differenti (oltre alla questione del sesso dei soggetti che compongono la coppia) le modalità con le quali il matrimonio si celebra e l'unione civile si costituisce; nonché il regime del cognome degli appartenenti all'unione civile (uno dei componenti può adottare il cognome dell'altro e anteporlo o posporlo al proprio).

Circa, invece, i punti di contatto, vi è da rilevare, in linea generale, che, la legge 76/2016 sancisce che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono... si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». In altre parole, una perfetta equiparazione tra i coniugi del matrimonio “ordinario” e i partecipi a una unione civile.

In linea particolare, similmente a quanto accade nel matrimonio, i componenti dell'unione civile «acquistano gli

stessi diritti e assumono i medesimi doveri»; dall'unione civile inoltre deriva «l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Queste sono, in effetti, se si esclude l'obbligo di fedeltà che la legge (stranamente) prescrive solo in relazione al matrimonio "ordinario", le stesse parole che il Codice civile riferisce ai componenti della coppia unita in matrimonio.

Da questa sostanziale equiparazione tra i coniugi del matrimonio tradizionale e i partecipi di una unione civile deriva, in particolare, per quanto qui interessa, che gli stessi diritti ereditari spettanti al coniuge superstite competono alla persona partecipe di una unione civile nel caso di decesso dell'altra persona che compone l'unione civile.

Uno scenario del tutto diverso, sotto il profilo ereditario, si ha invece nel caso della convivenza di fatto, registrata o non registrata, poiché, in questa situazione, al convivente superstite la legge non riserva alcun diritto nella eredità del convivente defunto. Quindi, in questi casi, occorre necessariamente ricorrere a un testamento.

L'unica tutela del convivente superstite (nella convivenza registrata) è che il superstite, con riguardo alla casa che era stata adibita a residenza della coppia, ha il diritto di abitarvi per due anni dopo il decesso del partner oppure, se la convivenza dura da più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a cinque anni (se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno tre anni).

La persona che conviveva con il *de cuius* è compresa tra i suoi eredi legittimi?

A meno che non sussista un matrimonio o una unione civile, da qualsiasi altro rapporto di convivenza che intercorra tra il *de cuius* e una persona che non abbia un rapporto di parentela con il *de cuius* non si origina, in capo al convivente superstite, il diritto a essere compreso tra gli eredi legittimi (né tra gli eredi legittimari) del *de cuius*.

In tutte queste situazioni, se si intende beneficiare *mortis causa* il convivente superstite, è necessario ricorrere a un testamento.

Qual è la situazione, nella successione legittima del *de cuius*, del coniuge del *de cuius* (o della persona partecipe dell'unione civile con il *de cuius*)?

La regola generale, nell'ambito della successione legittima, è che il coniuge del *de cuius* è, in ogni caso, partecipe della successione legittima del *de cuius* e, a seconda delle situazioni concrete (in base alle regole che verranno oltre illustrate), vi concorre:

- con nessun altro, se il defunto non lascia figli (o loro discendenti), fratelli e sorelle (o loro discendenti), genitori (o altri ascendenti);
- con i figli (o i loro discendenti) del *de cuius*;
- con i fratelli e le sorelle (o i loro discendenti) del *de cuius*;
- con i genitori (o gli altri ascendenti) del *de cuius*;
- sia con i fratelli e le sorelle (o i loro discendenti) del *de cuius*, che con i genitori (o gli altri ascendenti) del *de cuius*.

In altre parole, come oltre si vedrà:

- il coniuge consegue, dunque, l'intera eredità se il *de cuius* non lascia figli (o loro discendenti), ascendenti, fratelli o sorelle (o discendenti di fratelli e sorelle);
- il coniuge concorre con fratelli e sorelle (o loro discendenti) del *de cuius* e con i genitori (o gli altri ascendenti) del *de cuius* solo se nella successione legittima non vi siano figli.

La presenza di figli determina, infatti, l'esclusione, dalla successione legittima del *de cuius*, dei fratelli e delle sorelle (o dei loro discendenti) del *de cuius* e dei genitori (o degli altri ascendenti) del *de cuius*.

Viceversa, se il *de cuius* muore senza figli (o loro discendenti), lasciando a sé superstiti il coniuge e i fratelli e le sorelle (o i loro discendenti) e/o i genitori (o altri ascendenti), tutti costoro concorrono (ciascuno di essi per la quota caso per caso stabilita dalla legge) nella successione legittima del *de cuius*.

A questo riguardo, uno degli errori che, dunque, vengono più frequentemente commessi da coloro che non conoscono le regole ereditarie è quello di ritenere che, in caso di successione intestata di un *de cuius*, sposato e privo di figli (o di loro discendenti), tutta l'eredità venga devoluta al coniuge superstite.

In verità, se il defunto lascia a sé superstiti il coniuge e i fratelli e le sorelle (o i discendenti di fratelli e sorelle) del *de cuius* e/o i genitori (o gli ascendenti) del *de cuius*:

- al coniuge è devoluta la quota di $\frac{2}{3}$ dell'eredità; e

- la restante quota di 1/3 dell'eredità spetta a genitori (o ascendenti), fratelli e sorelle (o loro discendenti), e viene ripartita tra costoro con le regole (abbastanza complicate) che più oltre saranno illustrate.

Tutto quanto si è fin qui detto e riferito al coniuge del *de cuius*, va inteso identicamente ripetuto come riferito anche alla persona che sia stata partecipe dell'unione civile da essa stipulata con il *de cuius* (la quale, come detto, è perfettamente equiparata al coniuge del matrimonio "tradizionale").

Qual è la situazione, nella successione legittima del *de cuius*, del coniuge legalmente separato?

Al coniuge separato è riservato lo stesso trattamento del coniuge non separato, a meno che la separazione non gli sia stata addebitata.

Il coniuge separato con addebito ha, invece, diritto solamente a un assegno vitalizio se già beneficiava degli alimenti al momento dell'apertura della successione a carico del coniuge deceduto. Tale assegno è commisurato alle sostanze ereditarie, alla qualità e al numero degli eredi legittimi e non può comunque essere superiore alla prestazione alimentare di cui il coniuge superstite beneficiava prima del decesso del *de cuius*.

Tutte le regole predette si applicano anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi.

Qual è la situazione, nella successione legittima del *de cuius*, del coniuge divorziato?

Come noto, a differenza della separazione, durante la